



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®

Commissione di studio UNGDCEC
**“Diritto penale dell'economia e custodia
ed amministrazione giudiziaria di beni e
aziende sotto sequestro”**

Gli strumenti finanziari a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate

Coordinamento



Comitato scientifico – Area Giudiziaria



Commissione di studio UNGDCEC (2018-2020)
**“Diritto penale dell'economia e custodia ed amministrazione
giudiziaria di beni e aziende sotto sequestro”**

MATTEO DE LISE
(DELEGATO DI GIUNTA)

SONIA MAZZUCCO
(CODELEGATO DI GIUNTA)

FABRIZIO ABBATE
(PRESIDENTE)

Il presente documento è stato redatto da:

ANGELO PIO CAMMALLERI
MARIA CAPUTO
VINCENZO CATERINO
LAURA FORESTA
KATIA GULIZZI
GIOVANNI LANZA
ENRICO LOMBARDO
FEDERICA LUFINO
GIUSEPPE PITROLA
CAROLINA RUMBOLDT
FRANCESCO SUTERA
ENRICO VILLANO

*Con il coordinamento della Fondazione Centro
Studi UNGDC - Area Giudiziaria*

MARCO ANESA
PAOLO FLORIO
VALERIO GAROZZO

Comitato Scientifico
ANTONINO DATTOLA
PIERLUIGI PISANI



INDICE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. GLI INTERVENTI LEGISLATIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE	7
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	12
4. SOGGETTI BENEFICIARI	13
5. REQUISITI.....	14
6. IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO	14
7. PRESENTAZIONE DOMANDE	16
8. ISTRUTTORIA	20
9. EROGAZIONE ED IPOTESI DI REVOCA	21
10. ACCESSO ALLA SEZIONE DEL FONDO DI GARANZIA	23
11. CONCLUSIONI	24
12. APPENDICE LEGISLATIVA.....	25



1. Premessa e riferimenti normativi

(a cura di Fabrizio Abbate, Enrico Lombardo e Gianni Lanza)

Il fenomeno delle amministrazioni giudiziarie di patrimoni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha assunto, nei territori ove i patrimoni insistono, dimensioni rilevanti in termini sociali ed economici.

I settori dell'economia lecita “scelti” dalla criminalità organizzata, secondo i dati forniti dalla Direzione Nazionale Antimafia, sono rappresentati dallo smaltimento dei rifiuti, dall'agricoltura, dagli appalti pubblici, nonché, in generale, da numerose attività economiche del settore terziario e dei servizi. Nel documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel settembre del 2017, dal titolo *“Impresa ed economia criminale - Il ruolo centrale del commercialista”*, viene formulata una interessante distinzione tra legalità “formale”, “sostanziale” e “percepita”, laddove nel passaggio da legalità formale a legalità percepita viene precisato: *“... non è affatto scontato ed implica una “scelta di campo” e quindi un quotidiano contributo fattivo nell'elaborazione e nella diffusione della “cultura delle legalità”*. Il concetto di “legalità” non è solo la connotazione formale di mera ottemperanza alle leggi, ma significa concretizzare l'attività d'impresa in condotte consapevoli e partecipate di “legalità percepita” o “sostanziale” quale “modello sociale” di riferimento. In questo contesto si incardina la figura del dottore commercialista che riveste un ruolo centrale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati (specie se costituiti da aziende), assumendo *“il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione [...] anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni”* ai sensi dell'art. 35, comma 5 del codice antimafia.

L'obiettivo posto dal legislatore dell'**incremento della redditività dei beni sequestrati** - in aggiunta ai tradizionali obblighi di gestione, custodia e conservazione dei beni - pone l'accento sul necessario **dinamismo dell'amministrazione giudiziaria**. Tale obiettivo, però, si scontra con la **continuità aziendale che non sempre è certa e scontata**.

Il raggiungimento di tale obiettivo non va apprezzato, infatti, in termini strettamente economici, accordando così esclusiva tutela alla proprietà privata del titolare dell'utilità gestita, ma deve essere perseguito soltanto se non pregiudica il concorrente bene della **sicurezza pubblica**, che è la prima finalità della misura di prevenzione, sia essa personale o patrimoniale.

Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile l'amministratore, previo accertamento della sussistenza del requisito della continuità



aziendale, è onerato di predisporre un programma di gestione in seno alla relazione particolareggiata di cui all'art. 41 del codice antimafia¹.

È di tutta evidenza come, soprattutto nella fase del sequestro, l'amministrazione giudiziaria sia chiamata a ricondurre la gestione aziendale nel binario della legalità: con equilibrio, terzietà, ed imparzialità, anche tenendo conto che il provvedimento è “cautelare” e, quindi, per sua natura, provvisorio e limitato nel tempo.

Dopo aver compreso le reali capacità di sopravvivenza dell'impresa, l'amministratore giudiziario dovrà dotarsi di strumenti in grado di governare “consapevolmente” l'azienda, attraverso un percorso virtuoso di legalità, senza trascurare l'evento traumatico legato alla riorganizzazione della *governance* all'allontanamento del “*key man*” (che potrebbe essere il soggetto proposto che potrebbe aver organizzato la gestione dell'impresa con metodi criminali) che fino al momento del sequestro, ne aveva segnato le sorti.

L'amministratore giudiziario deve, quindi, fornire “*indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione*”, tenuto conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azienda opera che potrebbero incidere significativamente nel percorso verso la legalità.

Rimandando all'ampia letteratura aziendale in merito alla pianificazione del disegno strategico, una volta definito, occorre tradurlo in scelte effettive e concrete, pena la probabile deriva della gestione verso l'insuccesso, con le relative conseguenze negative in capo agli *stakeholders* direttamente interessati all'impresa ed in generale sulla collettività, disattendendo le aspettative di ripristino delle condizioni di legalità all'interno del mercato di riferimento.

Le scelte imprenditoriali possono riassumersi in un modello concettuale di sintesi di grande utilità operativa quale **la formula imprenditoriale** che permette di racchiudere in un'unica visione imprenditoriale le scelte di fondo in merito alla collocazione e strategia competitiva dell'azienda.

La formula imprenditoriale deriva dalla combinazione di scelte attuate in ordine, principalmente, a:

- sistemi di prodotto o di servizio che l'azienda offre al mercato;
- vantaggi competitivi sui quali puntare;
- individuazione dei concorrenti ed altri interlocutori del sistema competitivo;
- cura dei rapporti con gli interlocutori del sistema sociale;

¹ D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”



- individuazione, difesa e consolidamento delle competenze distintive e del patrimonio conoscitivo dell'azienda;
- scelte economiche-finanziarie che sono causa ed effetto di tutte le altre.

Non potendo, in questa sede, trattare tutte le componenti della formula imprenditoriale prescelta dall'amministratore giudiziario, nel presente lavoro si è inteso approfondire uno degli aspetti spesso più critici che si riscontra nelle amministrazioni giudiziarie, ovvero **le scelte di carattere finanziario del programma di gestione**, con particolare riferimento alle novità introdotte dagli appositi provvedimenti legislativi volti ad agevolare la conduzione delle aziende in sequestro e/o confisca.

In merito, si ricorda che il report “*Conoscere per gestire*” pubblicato il 4 novembre 2016, predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha evidenziato alcuni punti fondamentali. Con riferimento alla gestione dei beni aziendali sequestrati e confiscati, le interviste hanno consentito di rilevare l'esistenza di molteplici difficoltà gestorie e, tra le casistiche maggiormente riscontrate, figurano ai primi posti la **carenza di liquidità finanziaria e diffidenza di fornitori ed istituti di credito sulla possibile sopravvivenza dell'azienda dopo il sequestro**. Nei rapporti con gli istituti di credito, a seguito del provvedimento di sequestro, il 50% degli intervistati ha dichiarato che gli istituti bancari procedono alla **revoca immediata degli affidamenti**; solo il 38% ha dichiarato che le banche proseguono il rapporto alle medesime condizioni contrattuali, mentre il 12% degli intervistati ha riferito di casistiche nelle quali viene cessato ogni rapporto. Probabilmente i dati riflettono un'esperienza storicizzata degli amministratori giudiziari che, fortunatamente, oggi mostra maggiori segnali di apertura. Tuttavia è innegabile che, in passato, tra i comportamenti più diffusi adottati dalle banche, a seguito del provvedimento di sequestro, vi era quello di revocare qualsiasi tipo di affidamento in essere e di richiedere il ripianamento immediato delle esposizioni debitorie; comportamento, solo in parte, giustificato dalla perdita di garanzie accessorie (fideiussioni personali) in seguito allo spossessamento del patrimonio aziendale in capo al soggetto intestatario (persona fisica e/o società), garanzie in funzione delle quali erano stati concessi gli affidamenti.

Anche al fine di recuperare questo rapporto fiduciario incrinato tra impresa in sequestro e istituti di credito, acquistano una potenziale rilevanza le attività di analisi preventiva, di monitoraggio e di rendicontazione, stimulate dalle previsioni contenute nel codice antimafia, e attuabili mediante gli strumenti di programmazione e controllo di cui si è fatto cenno prima e, tra i quali, riveste un ruolo fondamentale il *business plan*.



Ed è proprio in tale contesto di programmazione finanziaria che si inseriscono le nuove opportunità offerte dalla normativa vigente in tema di incentivi pubblici alle imprese in sequestro e confisca.

A seguire si riepiloga il percorso normativo che ha portato all'introduzione nel nuovo codice antimafia della disciplina sull'utilizzo degli strumenti finanziari a sostegno dell'amministrazione giudiziaria.

2. Gli interventi legislativi a sostegno delle imprese sequestrate e confiscate

(a cura di Maria Caputo, Federica Lufino e Carolina Rumboldt)

La legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

L'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208/2015, ha previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per la concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro o confisca e a cooperative che hanno in gestione immobili confiscati. Per ogni anno, 3 milioni sono destinati alla concessione di garanzie e, quindi, alla creazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre ulteriori 7 milioni annui sono destinati alla costituzione di un'apposita sezione del Fondo crescita sostenibile destinata a erogare finanziamenti agevolati in favore delle stesse imprese.

L'attuale testo del comma 195, modificato dalla legge n. 232/2016 e dal d.lgs. 72/2018, recita:

“Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a) nonché delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011”

La norma ricomprende non solo i sequestri nell'ambito del procedimento di prevenzione ma anche le ipotesi di sequestro previste oggi nell'attuale art. 240-bis c.p. (che ha sostituito il vecchio art. 12-sexies del d.l. 306/1992). In caso di revoca del provvedimento di sequestro, il beneficiario sarà obbligato alla



restituzione di quanto ottenuto. Limiti, criteri e modalità operative concrete per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, nonché per la loro restituzione in caso di revoca del provvedimento di sequestro, sono stati sanciti nel decreto ministeriale 4 novembre 2016.

Il decreto ministeriale 4 Novembre 2016²

Il decreto ministeriale del 4 novembre 2016, attuativo della legge di stabilità del 2016, recepito poi nel codice antimafia, ha portato all'introduzione dell'art 41-bis il quale disciplina gli *“Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate”*. Il citato decreto, denominato *“Agevolazioni per le imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata”*, ha l'obiettivo di disciplinare i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni alle dette imprese. Suddiviso in 12 articoli, definisce le linee guida per l'accesso alle agevolazioni previste, individuando ad esempio, le attività alle quali sono destinate, ed in particolare:

- investimenti produttivi;
- investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;
- fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:

- imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;
- imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;
- cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati;
- cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata affittuarie di beni aziendali confiscati.

La finalità dell'intervento è individuabile nella volontà e nella necessità di prevedere delle misure volte a garantire l'accesso al credito bancario, nonché il sostegno agli investimenti necessari per un'adeguata ristrutturazione aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il decreto definisce le linee guida per la presentazione delle domande che sono valutate con procedura a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 d.lgs. n. 123/98.

² All. n. 1.



Il legislatore, quindi, ha finalmente recepito l'esigenza di prevedere degli strumenti concreti per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, al fine di conservare il loro valore, e ove possibile potenziarlo.

La legge n. 161/2017 (Modifiche al codice antimafia e introduzione dell'art. 41-bis)

Nella fattispecie in cui oggetto del decreto di sequestro sia un'azienda, direttamente o per effetto del sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di nomina (prorogabili dal giudice delegato a sei mesi in caso di giustificato motivo), è chiamato ad effettuare una valutazione circa la possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale. Tale valutazione è espressamente prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 159/2011, il cui contenuto è stato novellato dalla legge n. 161/2017³, in vigore dal 19 novembre 2017.

In particolare, stando alla nuova formulazione dell'articolo, l'amministratore giudiziario è tenuto a redigere due distinte relazioni:

- 1) la prima relazione, ex art. 36, da presentare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina (prorogabili dal giudice delegato ad un massimo di 90 giorni), che assume carattere generico ed è finalizzata a rappresentare i risultati di un primo esame della consistenza del complesso aziendale, evidenziando eventuali difformità rispetto ai beni indicati nel decreto di sequestro;
- 2) la seconda relazione, ex art. 41, dal profilo più operativo, frutto dell'attività di *due diligence* svolta dall'amministratore giudiziario, dalla quale dovranno emergere, qualora esistano, le concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale, rappresentate in un business plan con orizzonte temporale di medio-lungo periodo (3/5 anni), opportunamente corredato dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, richiamando una disposizione mutuata dalle procedure concorsuali di concordato preventivo.

Secondo quanto disposto dal comma 1-sexies dell'art. 41 del codice antimafia, tale relazione, depositata dall'amministratore giudiziario, sarà esaminata dal tribunale, in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero, **dei difensori delle parti**, dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (“ANBSC”) e

³ Legge 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni; delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.



dell'amministratore giudiziario e quindi in contraddittorio anche con i destinatari della misura. Ove il tribunale rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'attività.

In corrispondenza del disegno normativo in tema di strumenti finanziari a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate introdotti con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), il legislatore interviene con la legge n. 161/2017 in maniera concreta, attraverso l'introduzione dell'art.41-bis, rubricato *“strumenti per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate”*.

La possibilità di accedere alle risorse indicate dalle lettere a) e b) del comma 196, dell'art. 1 della legge n. 208/2015, risponde al duplice obiettivo di preservare e accrescere il valore delle aziende sottratte alla criminalità organizzata, la cui gestione dal momento del sequestro “subisce” il costo della legalità, ma anche garantire il corretto monitoraggio sull'utilizzo di tali beni.

Tali finanziamenti possono essere richiesti dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'ANBSC. I crediti che ne derivano godono di un diritto di privilegio che ricade in generale su tutti i beni strumentali al funzionamento dell'impresa (immobili, impianti e relative pertinenze, macchinari e utensili). Tale privilegio è opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti sugli stessi beni in data successiva a quella di annotazione del privilegio presso gli uffici dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e presso la cancelleria del tribunale, competenti in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata. Il privilegio prevale rispetto ad ogni altro titolo di prelazione vantato da qualunque avente causa, anche se preesistente alle annotazioni dei registri di cui sopra, con ciò evidenziandosi **il carattere di straordinaria rilevanza** riconosciuto a tale finanziamento.

Novità di grande rilievo introdotta all'art. 41-bis, comma 6, è la possibilità di richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria: ove ricorrano concrete possibilità di prosecuzione dell'attività dell'azienda confiscata o sequestrata, il tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, può impartire le direttive per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come previsto dall'art. 2, comma 1-bis del d.lgs. n.270/1999.

Particolare attenzione è rivolta alla fattispecie in cui il sequestro o la confisca colpiscano aziende di “straordinario interesse socio-economico”, ritenute tali in base alla consistenza patrimoniale e al numero degli occupati, o “aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi”: in tali ipotesi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione degli esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati dalla società Invitalia S.p.A. tra i suoi dipendenti. A determinare i criteri per l'individuazione delle aziende confiscate e



sequestrate di straordinario interesse socio economico nonché per la definizione dei piani di valorizzazione provvede l'ANBSC.

Il decreto legislativo n. 72/2018: tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate.

Recentemente, proprio nel tentativo di contenere la dispersione dal mercato delle imprese sequestrate e confiscate, il legislatore è intervenuto introducendo anche una nuova disciplina a sostegno della tutela occupazionale. Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018, il decreto legislativo n. 72 del 18 maggio 2018, di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, sempre in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento. La specifica disciplina, seppur ricompresa nell'alveo degli strumenti a sostegno delle imprese sequestrate e confiscate, esula dall'ambito strettamente operativo del presente elaborato destinato agli strumenti di finanziamento. Nei prossimi paragrafi viene proposto un breve vademecum delle principali informazioni operative e regolamentari per l'accesso ai finanziamenti di cui alla norma in commento.



3. Dotazione finanziaria

(a cura di Vincenzo Caterino ed Enrico Villano)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 30 milioni di euro nel triennio 2016 - 2018. La dotazione finanziaria, pari a 10 milioni annui, risulta così suddivisa:

a) concessione di garanzie: euro 3 milioni

Si tratta di risorse allocate in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con circolare n.5 del 16 marzo 2017, la Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale ha reso noto l'avvio dell'operatività della sezione del fondo istituita ai sensi dell'art. 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con la quale, ai soggetti beneficiari così come indicati nel successivo paragrafo, vengono applicate le seguenti misure:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- la garanzia diretta è concessa fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000 e fino all'80% dell'operazione finanziaria per tutte le tipologie di operazioni;
- la controgaranzia è concessa fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000 e fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%, per tutte le tipologie di operazioni.

b) erogazione di finanziamenti agevolati: euro 7 milioni

Si tratta di risorse allocate in un'apposita sezione del fondo per la crescita sostenibile a sostegno di programmi di sviluppo di durata biennale. Nel dettaglio, il dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella sezione del fondo crescita è riservata, per dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente:

- prevedono nel biennio successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- sono in possesso del *rating* di legalità.

Inoltre, la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 612, legge dell'11 dicembre 2016, n.232) ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro, ripartiti con le stesse condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 (7 milioni per l'erogazione di finanziamenti agevolati e 3 milioni per la concessione di garanzie).



Infine, con decreto direttoriale del 28 dicembre 2016 sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro, da destinare alle iniziative ammesse alle agevolazioni a valere sul decreto interministeriale 4 novembre 2016 e localizzate sul territorio della regione Sicilia.

La dotazione finanziaria stanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a sostegno delle imprese sequestrate e confiscate viene riassunta nella tabella che segue.

Riferimento normativo	Stanziamento	Sezione	Sezione
		Fondo di garanzia per le PMI	Fondo per la Crescita Sostenibile
Legge di stabilità 2016	€ 30.000.000	€ 9.000.000	€ 21.000.000
Legge di bilancio 2017	€ 10.000.000	€ 3.000.000	€ 7.000.000
Decreto direttoriale del 28.12.2016 (esclusività Regione Sicilia)	€ 20.000.000		€ 20.000.000
Totale	€ 60.000.000	€ 12.000.000	€ 48.000.000

4. Soggetti beneficiari

(a cura di Vincenzo Caterino ed Enrico Villano)

Secondo quanto previsto dal D.M. 4 novembre 2016, attuativo della legge di stabilità 2016, potranno accedere ai benefici, indipendentemente dai limiti dimensionali, e pertanto senza l'esclusione delle grandi imprese:

- 1) le imprese oggetto di sequestro o confisca a danno della criminalità organizzata:
 - a. nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
 - b. nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
 - c. le imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;
 - d. le cooperative sociali di cui alla legge 1 novembre 1991, n.381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
- 2) le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia.



5. Requisiti

(a cura di Vincenzo Caterino ed Enrico Villano)

I soggetti beneficiari, così come individuati nel precedente paragrafo, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani attestati ai sensi dell'articolo 67 comma 3, lett. d), della legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942 o da accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis legge fall.;
- avere un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo di bilancio non inferiore al 5%, con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;

$$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Attivo di bilancio}} \geq 5\%$$

- avere un flusso di cassa non inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale della quota del rimborso del finanziamento agevolato considerati anche altri finanziamenti in essere alla data di presentazione della presente domanda.

L'accesso alle agevolazioni è precluso alle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

6. Il finanziamento agevolato

(a cura di Fabrizio Abbate, Laura Foresta, Giuseppe Pitrola e Francesco Sutura)

Programmi ammissibili

Il finanziamento agevolato potrà essere richiesto a fronte di programmi di sviluppo aventi ad oggetto una o più delle seguenti attività:

- acquisizione di beni strumentali;
- investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;



- piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- programmi volti a incrementare i livelli occupazionali e a facilitare l'emersione del lavoro irregolare;
- interventi a copertura del fabbisogno finanziario correlato alle difficoltà di accesso al credito bancario.

Il programma di sviluppo dovrà risultare completato entro i 2 anni dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato. In caso di variazione del programma di sviluppo agevolato, l'impresa dovrà trasmettere preventivamente al Ministero dello Sviluppo economico apposita relazione illustrativa delle variazioni proposte.

Condizioni finanziamento

Il finanziamento, avente le caratteristiche di credito privilegiato (secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998), sarà concesso alle seguenti condizioni:

- tasso: zero;
- importo: compreso tra un minimo di 50.000 ed un massimo di 700.000 euro e comunque di importo non superiore:
 - all'ammontare delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo;
 - alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria.

In particolare, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (art. 2425 c.c., voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 c.c., somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425 c.c., somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non potrà essere inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.

A tal fine, la PMI beneficiaria dovrà trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L'ammontare del finanziamento agevolato sarà approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda della PMI beneficiaria in caso di insufficienza delle capacità di rimborso della medesima risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso;



- durata: non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.

7. Presentazione domande

(a cura di Angelo Pio Cammalleri e Katia Gulizzi)

Le modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati a imprese già sequestrate o confiscate sono disciplinate dal decreto direttoriale del 30 dicembre 2016 che, altresì, riporta, in allegato, il modello di domanda e l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste. Tutti i documenti sono presenti al seguente link <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035801-decreto-direttoriale-30-dicembre-2016-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-per-l-accesso-ai-finanziamenti-agevolati-a-imprese-gia-sequestrate-o-confiscate>.

Ciascuna impresa beneficiaria - in possesso dei requisiti cui all'art. 3, comma 1, decreto del MISE del 4 novembre 2016 alla data di presentazione della domanda - potrà presentare un'unica domanda di finanziamento agevolato. La presentazione di una ulteriore domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, implica la rinuncia alla precedente.

In ogni caso, non sono ammissibili le domande di finanziamento agevolato presentate dalla medesima impresa beneficiaria successivamente all'adozione nei suoi confronti del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto.

La compilazione e successiva trasmissione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica, accedendo alla relativa procedura informatica *“Accoglienza Istanze DGLAI”* del sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo <https://agevolazionidgai.invitalia.it>, nell'apposita sezione <https://attuazionedgai.mise.gov.it>.

L'istanza, comprensiva degli allegati, può essere compilata a partire dalle ore 10.00 del **10 marzo 2017**, mentre l'invio può avvenire dalle ore 10.00 dell'11 aprile 2017 e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie annuali a valere sul Fondo Crescita Sostenibile e della conseguente chiusura dello sportello.

L'accesso alla procedura è riservato al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, come risultante dal certificato camerale della medesima, o da un soggetto al quale lo stesso abbia conferito con apposita delega potere di rappresentanza, mediante l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.



La domanda di finanziamento agevolato - completa di ogni sua parte e corredata dei relativi allegati, a pena di inammissibilità - è redatta in formato digitale, in forma di *DSAN*.

Caricata la domanda firmata digitalmente dal soggetto che la compila e la presenta, pena l'improcedibilità della stessa, la procedura informatica, attesta all'impresa beneficiaria il giorno, l'ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato e rilascia il relativo “codice di predisposizione domanda” necessario per la successiva trasmissione. È possibile procedere al controllo dell'istanza creata nella sezione “sintesi della compilazione dell'istanza”, che permette di variare o confermare i dati inseriti, prima dell'invio definitivo.

Ai fini del completamento della compilazione e presentazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese.

Già in fase di compilazione della domanda, la procedura informatica, in via preliminare, espone alcuni dati riscontrati direttamente nel Registro delle imprese, verificandone, inoltre, il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni dell'impresa beneficiaria cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b) del D.M. 4 novembre 2016. L'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. In tale fase, pertanto, l'impresa beneficiaria è tenuta a:

- verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- aggiornare i propri dati presso il Registro delle imprese
- fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

A titolo esemplificativo, l'impresa beneficiaria potrà provvedere alla modifica e aggiornamento della data di costituzione dell'impresa e di iscrizione al registro imprese, dimensione dell'impresa e numero di dipendenti.

Nel modulo di domanda, suddiviso in sezioni, viene richiesta la compilazione dei campi di seguito elencati:

1) dati identificativi del soggetto richiedente;

In tale sezione, nell'apposito spazio “Tipologia soggetto richiedente” si dovranno allegare:

- in caso di imprese oggetto di sequestro o di decreto di confisca non definitivo, la certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente attestante a) gli estremi del provvedimento di sequestro o confisca di primo grado e b) il nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente – ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3 del codice antimafia - a richiedere il finanziamento agevolato ed accettare il provvedimento di concessione ed erogazione del Ministero;



- in caso di imprese oggetto di provvedimento definitivo di confisca, la certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente attestante a) gli estremi del provvedimento definitivo di confisca e b) l'autorizzazione dell'ANBSC - a richiedere il finanziamento agevolato ed accettare il provvedimento di concessione ed erogazione del Ministero;

- in caso di impresa che ha rilevato tramite acquisto ovvero affitto un'impresa confiscata o sequestrata alla criminalità organizzata o rami di azienda delle stesse, la certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente attestante a) gli estremi del provvedimento di sequestro o confisca di primo grado b) copia del provvedimento di definitivo di confisca/di sequestro o confisca di primo grado relativo alle aziende o rami d'azienda da esse acquistati o affittati, c) copia dell'atto di acquisto o affitto di azienda o di ramo di azienda, delle stesse imprese sequestrate o confiscate;

- in caso di cooperative sociali, la copia del provvedimento di assegnazione in concessione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché del relativo decreto di destinazione emesso dall'ANBSC;

- in caso di cooperative di lavoratori, la copia del contratto di affitto di beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata;

2) dati relativi al firmatario della domanda e dell'eventuale referente da contattare;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti di ammissibilità;

In tale sezione andrà inoltre inserito il valore dell'importo massimo richiedibile previsto dalla misura, la durata del periodo di finanziamento comprensiva del periodo di preammortamento nonché i dati relativi al conto corrente bancario dell'azienda beneficiaria del finanziamento, ove accreditare le erogazioni delle somme spettanti.

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 relativa al regime di aiuto *de minimis*;

ulteriormente, l'impresa beneficiaria, sempre attraverso la richiamata procedura, è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime di “de minimis”, occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni, rispetto a quanto dichiarato nella specifica sezione.

5) dati di sintesi del programma di sviluppo;

Trattasi del titolo del programma oggetto della richiesta di agevolazioni (possibilità di selezione multipla),



i dati di sintesi sul programma oggetto della richiesta di agevolazioni (indicando l'importo complessivo del programma nonché la durata, inizio previsto e fine prevista - massimo 24 mesi), i dati bilanci previsionali (anno in corso e i due successivi), i dati relativi agli ultimi due bilanci approvati e depositati; le imprese beneficiarie, inoltre, dovranno allegare al modulo di domanda, il programma di sviluppo di cui all'allegato n.2 del DD 30/12/2016.

6) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 per bilanci storici e situazione contabile di periodo;

In ultimo, per tutte le tipologie di beneficiari occorrerà allegare alla domanda:

- se impresa non tenuta alla pubblicazione del bilancio, le due ultime dichiarazioni dei redditi;
- la situazione di preconsuntivo al 31 dicembre, completa di stato patrimoniale e conto economico, in caso di esercizio concluso per il quale, alla data di presentazione della domanda, non risulti depositato il relativo bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi;
- la situazione di periodo per il 31 dicembre, completa di stato patrimoniale e conto economico, in caso di esercizio concluso per mesi prima della data di presentazione della domanda;
- i prospetti dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivi degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse;
- in caso di richiesta di agevolazioni superiori ad euro 150.000,00, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del codice antimafia, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, ed eventuali dichiarazioni relative a familiari e conviventi firmate digitalmente dai soggetti cui è richiesto ai sensi della predetta normativa, secondo i format e le indicazioni di cui al documento “Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia”.
- attestazione relativa ai dati e alle informazioni come risultanti dal Registro delle imprese (l'allegato viene generato automaticamente dalla procedura informatica in fase di finalizzazione dell'istanza).

Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all'impresa beneficiaria con PEC inviata tramite la procedura informatica. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti **entro un mese** dalla richiesta del Ministero.



Ai fini della compilazione della domanda, è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo <https://agevolazionidgai.invitalia.it/> - Sezione Accoglienza Istanze, il *“Manuale utente per la compilazione delle istanze”*.

8. Istruttoria

(a cura di Angelo Pio Cammalleri e Katia Gulizzi)

Le istanze, una volta prese in carico dal sistema, saranno istruite dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione, eventualmente richiesta.

Oggetto della valutazione della domanda da parte del MISE, sarà:

- completezza e correttezza della documentazione presentata;
- controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- la capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;
- la determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'impresa;
- rispetto dei massimali di agevolazione concedibile;
- coerenza, chiarezza e validità del programma di sviluppo;
- le altre verifiche rese necessarie ai sensi del Decreto e della normativa di carattere generale.

Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero richiederà le necessarie integrazioni documentali o chiarimenti, che dovranno essere fornite entro 30 giorni.

Per le domande per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procederà, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento. Viene allegato un provvedimento di concessione finanziamento **(all. n. 2)**.

Non saranno considerate ammissibili le domande presentate successivamente all'adozione di tale provvedimento.

In caso di richieste di agevolazioni superiori a 150.000,00 euro, il Ministero dello Sviluppo economico provvederà ad acquisire la documentazione antimafia relativa all'impresa beneficiaria secondo quanto



previsto dal codice antimafia. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il Ministero procederà all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal codice antimafia.

Il provvedimento di concessione ed erogazione definirà il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale l'impresa beneficiaria è tenuta a rimborsare il finanziamento agevolato.

9. Erogazione ed ipotesi di revoca

(a cura di Laura Foresta, Giuseppe Pitrola e Francesco Sutura)

La prima quota del finanziamento agevolato, pari ad un terzo dell'intero ammontare, sarà erogata, senza ulteriore richiesta da parte dell'impresa beneficiaria né valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico, entro un mese dall'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente dell'impresa beneficiaria comunicato nel modulo di domanda.

La seconda e la terza quota del finanziamento agevolato saranno erogate dal Ministero con distinti provvedimenti di erogazione, entro due mesi dalla presentazione della domanda di erogazione o del completamento della stessa, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria in merito all'avanzamento del programma di sviluppo.

In sede di richiesta dell'ultima erogazione a saldo, da trasmettere entro due mesi dal completamento del programma di sviluppo, l'impresa beneficiaria, dovrà trasmettere la relazione finale relativa all'intervento realizzato.

Revoca

Il Ministero dello Sviluppo economico procederà alla revoca dell'agevolazione nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.

Al verificarsi di tale ipotesi di revoca, per il capitale ancora a scadere, il Ministero definirà, un nuovo piano di ammortamento, regolato a un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, pari al “tasso di base” (pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) maggiorato in considerazione del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione



della Commissione 2008/C 14/02. Per le PMI costituite da meno di 24 mesi, la maggiorazione è pari a 400 punti base.

Il finanziamento agevolato, inoltre, verrà revocato totalmente nel caso in cui l'impresa beneficiaria:

- abbia reso dichiarazioni mendaci o erranee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda dei requisiti soggettivi richiesti;
- non invii al Ministero dello Sviluppo economico, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale attestante le attività complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;
- non consenta i controlli del Ministero dello Sviluppo economico o degli altri soggetti incaricati.

Nei suddetti casi, l'impresa beneficiaria dovrà restituire al Ministero gli interessi sulle rate rimborsate al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi saranno calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero dello Sviluppo economico delle somme erogate.

Il Ministero potrà procedere alla revoca parziale del finanziamento agevolato qualora l'impresa:

- non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento;
- sia posta in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività.

In tal caso, il finanziamento erogato potrà essere revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero dello Sviluppo economico alla data della revoca. L'impresa beneficiaria restituirà al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi legali saranno calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.



10. Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia

(a cura di Laura Foresta, Giuseppe Pitrola e Francesco Sutura)

La garanzia diretta e la controgaranzia della sezione del fondo di garanzia saranno concesse a titolo gratuito e non potranno essere concesse sui finanziamenti agevolati riconosciuti dal Ministero a valere sulla sezione del fondo crescita sostenibile.

La garanzia diretta potrà essere concessa fino a un importo massimo garantito di 2.500.000,00 euro e fino all'80% dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

La controgaranzia potrà essere concessa fino ad un importo massimo garantito di 2.500.000,00 euro e fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% dell'operazione finanziaria.

In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, sarà tenuta a rimborsare al Fondo digaranzia gli importi liquidati dalla Sezione del Fondo di garanzia, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.



11. Conclusioni

(a cura di Fabrizio Abbate, Maria Caputo, Federica Lufino e Carolina Rumbouldt)

Con l'introduzione del d.lgs. n. 159/2011 la materia delle misure di prevenzione ha subito una profonda trasformazione. Una delle più significative innovazioni contenute nei recenti interventi legislativi ha riguardato la figura dell'amministratore giudiziario scelto quasi esclusivamente tra i dottori commercialisti. Numerose sono le difficoltà riscontrate dagli stessi che subentrano, spesso per un periodo temporalmente limitato, nella gestione di un'azienda sequestrata con la finalità di mantenerne inalterato il valore economico, concentrando gli sforzi nella conservazione del patrimonio e nel ripristino della legalità. In numerosi casi, l'origine del successo aziendale risiede proprio nel contesto di illegalità in cui l'impresa è stata avviata e gestita e l'amministratore giudiziario è costretto, spesso, a gestire un'azienda che ha basato il proprio successo sull'illecito “vantaggio competitivo” dovuto al sistema illegale che sta alla base dell'iniziativa imprenditoriale. L'amministratore giudiziario, nel rimettere l'azienda nel binario della legalità, perde quel “vantaggio competitivo” e, contemporaneamente, si trova a dover far fronte allo squilibrio finanziario conseguente al venir meno del supporto finanziario precedentemente accordato all'impresa.

Al fine di fornire un adeguato supporto tecnico-finanziario alla prosecuzione dell'attività d'impresa, laddove chiaramente ne emergano i presupposti, il legislatore ha introdotto e disciplinato nuovi strumenti di sostegno finanziario in favore delle imprese oggetto di sequestro o confisca.

L'utilizzo degli incentivi alle imprese sequestrate e confiscate, però, richiede specifiche conoscenze tecniche e manageriali al fine di contenere gli alti profili di rischio insiti nei programmi d'investimento elaborati da iniziative imprenditoriali sottratte alla criminalità organizzata.

Ancora oggi, infatti, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore di tali incentivi, sono poche le imprese che ne hanno fatto ricorso o, comunque, le assegnazioni concesse risultano molto inferiori ai fondi impegnati per incentivare lo sviluppo delle imprese sottoposte a sequestro o confisca: invero, a fronte di uno stanziamento complessivo di 48 milioni di euro ad aprile 2018, solo 3 milioni 750 mila sono quelli concessi - tra l'altro interamente in favore di aziende ubicate nella Regione Sicilia - e con una disponibilità residua di circa 44 milioni 250 mila euro⁴.

⁴Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.

www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Avanzamento_fondi_ISC_aprile-2018.pdf



Quello che deve guidare il professionista nella scelta di utilizzo di questi strumenti (che rappresentano sempre risorse pubbliche) è la professionalità nella valutazione del rischio del finanziamento (in caso di possibili *default*) a seguito di un'adeguata valutazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende in sequestro. Non può trascurarsi che il compito affidato all'amministratore giudiziario può risultare ancor più complesso nelle imprese di minori dimensioni caratterizzate dall'assenza di adeguato supporto amministrativo. La documentazione contabile (bilanci e scritture) spesso è disordinata e non rappresenta in modo veritiero e corretto la realtà aziendale, che –in alcuni casi - proviene da un mondo di “illegalità” diffusa. Si richiede, quindi, ai dottori commercialisti coinvolti nell'utilizzo di tali incentivi la massima diligenza e professionalità, evitando di ricorrere al credito pubblico ove non vi siano i presupposti e limitando tali interventi, solo ed effettivamente, nei casi in cui vi siano imprese meritevoli, in equilibrio finanziario e capaci di generare un utile e stare sul mercato nel rispetto delle regole e della concorrenza.

12. Appendice legislativa

Allegati al presente lavoro per una facile consultazione:

- 1) Decreto del Ministero del 4 novembre 2016 (all. n. 1)
- 2) Modello di provvedimento di finanziamento (all. n. 2)



Al Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuità del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

Visto il comma 196 del medesimo articolo 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);

Visto il comma 197 del medesimo articolo 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;



Visto il comma 198 del medesimo articolo 1 che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia;

Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto l'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima Autorità;



Sentito il Ministro della giustizia;

DECRETA:

Art. 1. **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*DGIAP*”: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*;

c) “*legge n. 208/2015*”: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente all’articolo 1, commi 195, 196, 197 e 198;

d) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

e) “*Sezione del Fondo crescita*”: la sezione del *Fondo per la crescita sostenibile* istituita per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;

f) “*Sezione del Fondo di garanzia*”: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita per la concessione di garanzie e controgaranzie alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;

g) “*Disposizioni operative*”: le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

h) “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

i) “*Regolamento de minimis agricoltura*”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

l) “*Regolamento de minimis pesca*”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

m) “*ESL*”: l’equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del *Regolamento de minimis*, del *Regolamento de minimis pesca* e del *Regolamento de minimis agricoltura*;

n) “*codice antimafia*”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;



o) “ANBSC”: l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del *codice antimafia*;

p) “*decreto legislativo n. 123/1998*”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

q) “*legge n. 241/1990*”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

r) “*imprese sequestrate o confiscate*”: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:

- 1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e
- 2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del *codice antimafia*;

s) “*cooperative sociali*”: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del *codice antimafia*;

t) “*cooperative di lavoratori*”: le cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera a), del *codice antimafia*;

u) “*imprese beneficiarie*”: le *imprese sequestrate o confiscate*, le imprese che hanno acquistato o affittato *imprese sequestrate o confiscate* o loro rami di azienda, le *cooperative sociali* e le *cooperative di lavoratori*;

v) “*comunicazione n. 14/2008*”: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

z) “*tasso di base*”: il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

aa) “*impresa unica*”: l’impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del *Regolamento de minimis*, del *Regolamento de minimis pesca* e del *Regolamento de minimis agricoltura*;

bb) “*programma di sviluppo*”: il programma di sviluppo, di durata biennale, dell’attività dell’*impresa beneficiaria* contenente:

- 1) il bilancio previsionale dell’esercizio in corso e dei due esercizi successivi, completi di stato patrimoniale e di conto economico e corredati delle motivazioni dettagliate relative alla quantificazione delle singole voci;
- 2) descrizione dettagliata e articolazione temporale delle singole attività, previste dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, oggetto della domanda di accesso alle agevolazioni;

cc) “*rating di legalità*”: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;



dd)“*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)

1. Gli interventi disposti dal presente decreto sono finalizzati a sostenere le *imprese beneficiarie* a fronte di *programmi di sviluppo* di durata biennale relativi a una o più delle seguenti attività:

- a) investimenti produttivi;
- b) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;
- e) fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.

2. Il presente decreto disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per:

- a) la concessione alle *imprese beneficiarie* di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla *Sezione del Fondo di garanzia*;
- b) la concessione e l’erogazione alle *imprese beneficiarie* di finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla *Sezione del Fondo crescita*.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le *imprese beneficiarie* in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-*bis* della medesima legge.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Art. 4.

(Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia)



1. La garanzia della *Sezione del Fondo di garanzia* è concessa in favore delle *imprese beneficiarie*, indipendentemente dai limiti dimensionali, secondo le condizioni di operatività previste dalle *Disposizioni operative* vigenti alla data della domanda.

2. La garanzia diretta e la controgaranzia della *Sezione del Fondo di garanzia*:

a) sono concesse a titolo gratuito e fino all'importo massimo garantito di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

b) non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi dal *Ministero* a valere sulla *Sezione del Fondo crescita* di cui all'articolo 5 del presente decreto.

3. La garanzia diretta della *Sezione del Fondo di garanzia* è concessa in favore delle *imprese beneficiarie* nella misura dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle *Disposizioni operative*.

4. La controgaranzia della *Sezione del Fondo di garanzia* è concessa in favore delle *imprese beneficiarie* nella misura dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della *legge n. 208/2015*, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'*impresa beneficiaria*, è tenuto a rimborsare al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli importi liquidati dalla *Sezione del Fondo di garanzia*, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.

Art. 5.

(Finanziamento agevolato)

1. A valere sulla *Sezione del Fondo crescita* e a fronte del *programma di sviluppo* presentato può essere concesso alle *imprese beneficiarie* un finanziamento agevolato:

a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e non superiore a euro 700.000,00 (settecentomila/00) e comunque di importo non superiore:

1) all'ammontare delle attività complessivamente previste dal *programma di sviluppo*;

2) alle capacità di rimborso dell'*impresa beneficiaria* così come definite dall'articolo 7, comma 8, lettera b);

b) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento;

c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;

d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del *decreto legislativo n. 123/1998*.

Art. 6.

(Agevolazione concedibile)



1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le *imprese beneficiarie*, nel rispetto dei massimali in termini di *ESL* previsti dal *Regolamento de minimis*, dal *Regolamento de minimis agricoltura* e dal *Regolamento de minimis pesca*.

2. Relativamente ai finanziamenti agevolati, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di *ESL*, si applica la metodologia di cui alla *comunicazione n. 14/2008*. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al *tasso di base* una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle *imprese beneficiarie*, conformemente a quanto previsto dalla stessa *comunicazione n. 14/2008*.

3. Per le sole *imprese beneficiarie* costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al *tasso di base* una maggiorazione pari a 400 punti base.

4. In caso si verifichi il superamento dei limiti di *ESL* per *impresa unica* su tre esercizi finanziari previsti dal *Regolamento de minimis*, dal *Regolamento de minimis agricoltura* e dal *Regolamento de minimis pesca*, l'*impresa beneficiaria*, su richiesta del *Ministero*, può optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso e/o del preammortamento.

5. Entro dieci giorni dalla richiesta del *Ministero* di cui al comma 4, l'*impresa beneficiaria* provvede a comunicare al *Ministero* l'opzione prescelta.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti "de minimis" il settore in cui opera l'*impresa beneficiaria* è individuato dal codice primario sulla base dell'attività economica principale risultante dal certificato camerale dell'*impresa beneficiaria*.

Art. 7.

(Presentazione e valutazione delle domande)

1. Le *imprese beneficiarie* presentano al *Ministero* le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato al decreto di cui all'articolo 12 e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalità indicate con il medesimo decreto.

2. Le *imprese beneficiarie* indicano nella domanda di finanziamento agevolato e nel *programma di sviluppo* in essa contenuto una o più delle attività previste all'articolo 2, comma 1.

3. Le attività previste dal *programma di sviluppo* devono risultare completate dall'*impresa beneficiaria* entro ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato.

4. Ciascuna *impresa beneficiaria* può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto.

5. Alla domanda di finanziamento agevolato sono allegati, a pena di esclusione:

a) nel caso di imprese oggetto di sequestro o di decreto di confisca non definitivo, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente attestante:



- 1) gli estremi del provvedimento di sequestro o di confisca non definitivo;
- 2) l'autorizzazione o il nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, e dall'articolo 44, comma 2, del *codice antimafia*, a richiedere il finanziamento agevolato;

b) nel caso di imprese oggetto di provvedimento definitivo di confisca, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente attestante:

- 1) gli estremi del provvedimento definitivo di confisca;
- 2) l'autorizzazione dell'ANBSC a richiedere il finanziamento agevolato;

c) nel caso di imprese che hanno acquistato o affittato *imprese sequestrate o confiscate* o rami di azienda delle stesse:

- 1) copia del provvedimento di cui alle lettere a) o b) relativo alle aziende o rami d'azienda da esse acquistati o affittati;
- 2) copia dell'atto di acquisto o affitto di azienda o di ramo di azienda, delle stesse *imprese sequestrate o confiscate*;

d) nel caso di *cooperative sociali*, copia del provvedimento di assegnazione in concessione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché del relativo decreto di destinazione emesso dall'ANBSC;

e) nel caso di *cooperative di lavoratori*, copia del contratto di affitto di beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata.

6. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del *decreto legislativo n. 123/1998*.

7. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal *Ministero* secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal *Ministero*.

8. Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri:

a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (articolo 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo (articolo 2424 codice civile, voce Attivo) non può risultare inferiore al 5 per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ove esistente. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;

b) capacità di rimborso: il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e degli altri finanziamenti già erogati all'*impresa beneficiaria* nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.

9. Con riferimento alla capacità di rimborso di cui al comma 8, lettera b), l'*impresa beneficiaria* trasmette al *Ministero* il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in



essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale ed interessi e delle date di scadenza delle rate stesse.

10. In caso di insufficienza della capacità di rimborso, l'ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal *Ministero* in misura ridotta rispetto a quanto indicato nella domanda presentata dall'*impresa beneficiaria*.

11. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le *imprese beneficiarie* ricevono dal *Ministero* formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

Art. 8.

(Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato)

1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Ministero* procede, entro sessanta giorni dalla ricezione, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'*impresa beneficiaria*.

2. A seguito del provvedimento di concessione il *Ministero* eroga il finanziamento agevolato all'*impresa beneficiaria*, in tre quote di pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le seguenti modalità:

a) una prima quota è erogata, a titolo di acconto, entro un mese dal provvedimento di concessione, nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso;

b) una seconda quota è erogata ad avanzamento delle attività previste dal *programma di sviluppo* nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso. L'erogazione è effettuata dal *Ministero* su richiesta dell'*impresa beneficiaria*, contenente una relazione, in forma di *DSAN* del legale rappresentante, attestante le attività effettuate. Ai fini dell'erogazione della seconda quota del finanziamento agevolato, le attività devono risultare già effettuate in misura non inferiore al 90 per cento dell'ammontare dell'acconto di cui alla lettera a);

c) una terza quota è erogata a saldo, su richiesta dell'*impresa beneficiaria* contenente una relazione, in forma di *DSAN* del legale rappresentante, attestante che le attività previste dal *programma di sviluppo* sono state effettuate in misura non inferiore ai due terzi delle attività complessive.

3. Entro due mesi dalla conclusione del *programma di sviluppo*, l'*impresa beneficiaria* presenta, a pena di revoca del finanziamento agevolato, la relazione finale, in forma di *DSAN* del legale rappresentante, contenente la descrizione dettagliata delle attività complessivamente svolte e attestante la piena conformità delle stesse al *programma di sviluppo* approvato dal *Ministero*.

4. L'*impresa beneficiaria* rimborsa al *Ministero* le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Tali rimborsi sono utilizzati dal *Ministero* per la concessione di nuovi finanziamenti agevolati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.

5. Con il decreto di cui all'articolo 12 sono stabilite le ulteriori modalità per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato. L'erogazione delle singole quote del finanziamento agevolato è condizionata alla verifica da parte del *Ministero* della regolarità contributiva, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (*DURC*).



Art. 9.
(*Controlli e ispezioni*)

1. Il *Ministero*, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformità di quanto affermato nelle *DSAN* rese dalle *imprese beneficiarie*, nonché le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

2. Per le attività di controllo di cui al comma 1, il *Ministero* può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Le *imprese beneficiarie* devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, anche mediante sopralluoghi.

Art. 10.
(*Revoca*)

1. Il *Ministero* procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera *a*), nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.

2. Il *Ministero* può procedere alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera *b*), nei casi in cui l'*impresa beneficiaria*:

a) abbia reso, nelle *DSAN*, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, dei requisiti di cui all'articolo 3;

c) non invii al *Ministero*, entro due mesi dalla conclusione del *programma di sviluppo*, la relazione finale di cui all'articolo 8, comma 3, attestante le attività complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;

d) non consenta i controlli del *Ministero* o degli altri soggetti incaricati.

3. Il *Ministero* può procedere alla revoca parziale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera *c*), nei casi in cui l'*impresa beneficiaria*:

a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento;

b) sia posta in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività.

4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, il *Ministero* può procedere, alternativamente, a:

a) revoca dell'agevolazione: può essere revocata l'agevolazione contenuta nel finanziamento agevolato, consistente nell'ammontare dell'*ESL* calcolato secondo quanto previsto



all'articolo 6. In tali casi il *Ministero* definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'articolo 6, comma 2. L'*impresa beneficiaria* è tenuta a corrispondere al *Ministero* le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento;

b) revoca totale del finanziamento: in tale caso l'*impresa beneficiaria* restituisce al *Ministero* gli interessi sulle rate rimborsate al tasso di cui all'articolo 6, comma 2, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate;

c) revoca parziale del finanziamento: il finanziamento erogato può essere revocato per la quota ancora non rimborsata al *Ministero* alla data della revoca. In tale caso l'*impresa beneficiaria* restituisce al *Ministero* l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi legali sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulla *Sezione del Fondo di garanzia* e sulla *Sezione del Fondo crescita*. A tal fine, le risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio sono versate annualmente rispettivamente sul conto corrente di tesoreria n. 22034 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sulla contabilità speciale n. 1201 del *Fondo per la crescita sostenibile*.

2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella *Sezione del Fondo crescita* è riservata, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da *imprese beneficiarie* che, alternativamente o congiuntamente:

a) prevedono nel biennio successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) sono in possesso del *rating di legalità* e pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. La quota del dieci per cento di cui al comma 2 è riservata, per dodici mesi dalla data di assegnazione della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate all'intervento di cui al presente decreto.

4. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la *DGIAI* può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile



2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti a carico delle risorse complessive della *Sezione del Fondo crescita* nel limite del due per cento.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*, le *imprese beneficiarie* possono accedere alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie della *Sezione del Fondo crescita*, indicate al comma 1. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili annualmente e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato.

Art. 12.

(Disposizioni attuative)

1. Il *Ministero*, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le *imprese beneficiarie* sono tenute a presentare e fornisce altresì precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. In allegato al predetto decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2016

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Calenda

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Padoan



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l’articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che stanza, per ciascun anno del triennio 2016 – 2018, 7 milioni di euro in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

Visto, inoltre, il comma 197 del medesimo articolo 1, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata;

Visto l’articolo 41-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dall’articolo 15, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, inerente gli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, ed in particolare le disposizioni relative al privilegio dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 1, comma 196, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 citata;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19/01/2008 C14;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 novembre 2016 (di seguito *decreto*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante criteri e modalità per la concessione di



agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati;

Visto il decreto del 28 dicembre 2016 n. 31557 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*), che stanZIA ulteriori 20 milioni di euro da destinare alle iniziative ubicate nella Regione Sicilia e ammissibili sull'intervento "Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata" di cui al *decreto*;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 gennaio 2017, n. 13, recante le modalità di attuazione e concessione delle agevolazioni di cui al *decreto*;

Vista la domanda, con codice identificativo ISC_00000015, presentata, alle ore 17:08 del 13/04/2017, dall'impresa [] (di seguito *soggetto beneficiario*), codice fiscale [], con sede legale a [] per la concessione ed erogazione di un finanziamento agevolato di importo pari a € 700.000,00;

Considerato l'esito positivo dell'attività di valutazione di cui all'articolo 7 del *decreto* e all'articolo 3 del decreto del 30 dicembre 2016 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, a seguito della quale l'importo del finanziamento agevolato concedibile al *soggetto beneficiario* è risultato pari a € 700.000,00;

Considerato che la domanda con codice identificativo ISC_00000015 sulla base dell'ordine cronologico di presentazione di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto direttoriale 30 dicembre 2016 risulta essere in posizione utile ai fini della concessione delle agevolazioni;

Considerato che dalle verifiche effettuate per accertare la regolarità contributiva del *soggetto beneficiario*, lo stesso non risulta essere presente negli archivi degli istituti INPS e INAIL;

Vista la richiesta prot. n. 20170907 del 22 gennaio 2018 ai fini del rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, decorso il termine di cui al medesimo comma, primo periodo, dello stesso articolo, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, recante il regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il COR 266581 rilasciato dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato in data 06 marzo 2018;



Vista la “Visura Deggendorf” con VERCOR 653022 acquisita dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato in data 01 marzo 2018 dalla quale risulta che il *soggetto beneficiario* non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale che sostituisce i decreti ministeriali 17 luglio 2014 e 30 ottobre 2015 che cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del presente provvedimento;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del bilancio di previsione del *Ministero* per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto l’articolo 1, comma 612, della legge dell’11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) che ha incrementato di 7 milioni di euro per l’anno 2019, l’autorizzazione di spesa prevista dal sopracitato comma 196 dell’articolo 1 della legge n. 208 de 2015; tale incremento confluisce nell’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, coerentemente con quanto previsto dal suddetto comma 196;

Visto il decreto 28 dicembre 2017 del Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto 2 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 sul capitolo n. 7483, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il decreto 9 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie dell’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all’erogazione di finanziamenti agevolati in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata di cui alla contabilità speciale n. 1201;

DECRETA

Art. 1.

(Concessione del finanziamento agevolato)

1. All’impresa _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, PEC _____, sono concesse le agevolazioni, previste dal *decreto*, nella forma del finanziamento agevolato, a tasso zero, per un importo pari a € 700.000,00 (settecentomila,00).



2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è concesso a fronte della realizzazione di un programma di sviluppo, avente una durata di 24 mesi, che prevede l'esecuzione di attività relative alla realizzazione di investimenti produttivi presso l'unità produttiva di , per un ammontare complessivo pari a € 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila,00).

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'importo dell'aiuto, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), calcolato secondo quanto previsto dalla Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, è pari a € 26.268,01 (ventiseimiladuecentosessantotto,01) e corrispondente ad una percentuale di aiuto pari al 3,78 %.

4. L'onere delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto è posto a carico delle risorse dell'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata a valere sulla contabilità speciale n. 1201.

Art. 2. (Erogazioni)

1. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 del *decreto*, richiamato in premessa, è autorizzata l'erogazione della prima quota del finanziamento agevolato per un importo pari € 233.333,33 (duecentotrentatremila,33).

2. L'importo di cui al comma 1, è accreditato sul conto corrente aperto dal *soggetto beneficiario* presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, .

3. L'erogazione delle successive due quote del finanziamento agevolato di cui all'articolo 8, comma 2 del *decreto*, avverrà sulla base delle richieste avanzate dal *soggetto beneficiario* solo a seguito dello svolgimento con esito positivo dell'attività istruttoria in merito all'avanzamento del programma di sviluppo. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività istruttoria gli importi delle singole quote sono rideterminati sulla base degli impieghi rendicontati e ritenuti ammissibili. In ogni caso l'ammontare complessivo del finanziamento agevolato così rideterminato non potrà essere superiore a quello individuato all'articolo 1.

4. Qualora successivamente alle erogazioni di cui ai commi precedenti, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il *Ministero* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal *Ministero*.

Art. 3. (Obblighi e impegni del soggetto beneficiario)

1. Il *soggetto beneficiario* si impegna a:



a) realizzare il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 2, entro i termini indicati nella domanda di accesso alle agevolazioni e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato;

b) rispettare i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, nonché di gestione delle eventuali variazioni, previsti dal decreto direttoriale del 30 dicembre 2016;

c) presentare la richiesta di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni entro e non oltre due mesi dalla data di ultimazione del programma di sviluppo, per come riportata alla lettera a);

d) comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico le variazioni intervenute ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 12, del decreto direttoriale del 30 dicembre 2016;

e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le attività di controllo e monitoraggio disposte dal Ministero nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante sopralluoghi e verifiche ispettive in loco;

f) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati, nonché la valutazione e diffusione dei risultati complessivi dell'intervento;

g) restituire, secondo le modalità indicate all'articolo 4, il finanziamento agevolato a tasso zero di cui all'articolo 1, comma 1;

h) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

2. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni di cui al comma 1, unitamente con quanto previsto all'articolo 10 del *decreto*, sono causa di revoca parziale o totale del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il *soggetto beneficiario* restituisce il finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, a partire dalla scadenza del periodo di preammortamento, in n. 16 rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre, secondo il piano di ammortamento riportato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il periodo di preammortamento è definito per una durata pari a 12 mesi dalla data di erogazione della prima quota di cui all'articolo 2, comma 1.

2. A seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria inerente l'erogazione dell'ultima quota di finanziamento agevolato, il piano di ammortamento di cui al comma 1 potrà essere ridefinito sulla base delle spese ritenute ammissibili. In tale ipotesi, il *Ministero* provvederà a comunicare tale nuovo piano di ammortamento al *soggetto beneficiario*.

3. Il *soggetto beneficiario* è tenuto a versare l'importo delle rate secondo le modalità che saranno indicate dal *Ministero* con apposita comunicazione.

4. Nel caso di ritardo, per non oltre un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto a favore del *Ministero* un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine di cui al comma 1.

5. Il *soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, senza oneri o spese, il debito derivante dal finanziamento concesso con il presente decreto.



6. Il credito derivante dal finanziamento erogato ai sensi del presente decreto è assistito da privilegio, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. Il privilegio viene annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

Art. 5

(Controlli e ispezioni)

1. Il *Ministero* può controllare l'andamento delle attività, i risultati conseguiti per effetto della realizzazione del programma di sviluppo e la sua rispondenza a quanto approvato, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite di soggetto formalmente incaricato.

2. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 non abbiano dato esito positivo, il *Ministero* sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

3. Il *Ministero* ha facoltà di subordinare l'erogazione delle agevolazioni ad eventuali verifiche ispettive in loco.

Art. 6

(Revoche)

1. Il *Ministero*, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 2, procedere alla revoca del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.

2. Il *Ministero* procede alla revoca totale del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1 nei casi in cui il *soggetto beneficiario*:

a) abbia reso nelle dichiarazioni sostitutive d'atto notorio, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non sia stato in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3 del *decreto*;

c) non invii al *Ministero*, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale di cui all'articolo 8, comma 3, del *decreto*, attestante le attività complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;

d) non consenta i controlli del *Ministero* o degli altri soggetti incaricati.

3. Il *Ministero* procede alla revoca parziale del finanziamento concesso di cui all'articolo 1, comma 1, nei casi in cui il *soggetto beneficiario*:

a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento di cui all'allegato n.1;

b) sia in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività.



4. Nel caso di revoca totale del finanziamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, il *soggetto beneficiario* restituisce al *Ministero* gli interessi sulle rate rimborsate calcolati al tasso di cui all'articolo 6 comma 2 del *decreto*, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato al *soggetto beneficiario* fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate.

5. Nel caso di revoca parziale del finanziamento agevolato di cui al precedente comma 3, lo stesso è revocato per la quota ancora non rimborsata al *Ministero* alla data della revoca. Il *soggetto beneficiario* restituisce al *Ministero* l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate.

Art. 7

(Clausola risolutiva)

1. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, dell'informazione antimafia interdittiva di cui all'articolo 91, comma 7-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, dalla quale risulti a carico del *soggetto beneficiario* la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

DIV. VI/SIM/CO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.



Allegato

Piano di ammortamento del finanziamento concesso ai sensi del DM 4 novembre 2016

Numero rate	Scadenza rata	Importo rata	Debito residuo
1	31/05/2019	€ 43.750,00	€ 656.250,00
2	30/11/2019	€ 43.750,00	€ 612.500,00
3	31/05/2020	€ 43.750,00	€ 568.750,00
4	30/11/2020	€ 43.750,00	€ 525.000,00
5	31/05/2021	€ 43.750,00	€ 481.250,00
6	30/11/2021	€ 43.750,00	€ 437.500,00
7	31/05/2022	€ 43.750,00	€ 393.750,00
8	30/11/2022	€ 43.750,00	€ 350.000,00
9	31/05/2023	€ 43.750,00	€ 306.250,00
10	30/11/2023	€ 43.750,00	€ 262.500,00
11	31/05/2024	€ 43.750,00	€ 218.750,00
12	30/11/2024	€ 43.750,00	€ 175.000,00
13	31/05/2025	€ 43.750,00	€ 131.250,00
14	30/11/2025	€ 43.750,00	€ 87.500,00
15	31/05/2026	€ 43.750,00	€ 43.750,00
16	30/11/2026	€ 43.750,00	€ 0,00